

Codice A1816B

D.D. 2 settembre 2026, n. 1682

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7911 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale: CNPO1041 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo guado sul Combale Rocciareto, nel Comune di Sanfront (CN) - Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso



ATTO DD 1682/A1816B/2026

DEL 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7911 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale: CNPO1041 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo guado sul Combale Rocciareto, nel Comune di Sanfront (CN) – Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso

Premesso che:

- in data 23/03/2026, con nota assunta al prot. n. 14499/A1816B, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo guado sul Combale Rocciareto, nel Comune di Sanfront (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal RUP Geom. Alberto Minetti e dal progettista Ing. Roberto Truffa Giachet, integrati in data 17/08/2026 su richiesta del Settore scrivente del 29/05/2026, tra i quali risultano rilevanti per il procedimento in oggetto i seguenti files:

all-A-Relazione.pdf.p7m; all-I-Relazione Idraulica.pdf.p7m; Relazione geologica.pdf.p7m;

tavola-03_planimetria d'insieme.pdf.p7m; tavola-38_Combale Rocciareto .pdf.p7m;

tavola-76_particolari costruttivi.pdf.p7m; tavola-82_guado_Combale Rocciareto.pdf.p7m;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto ad autorizzazione ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e consistente nella realizzazione di un guado a corda molla, con massi cementati con uno spessore >1 metro, con il posizionamento di massi sporgenti sul lato di monte per facilitare il passaggio pedonale;

- i lavori in argomento risultano compresi nel progetto Intervento IP02 Viabilità multifunzionale Pasturel – Rifugio Bertorello, nell'ambito dello sviluppo della Green Community - Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

Considerato che:

- con nota prot. n. 24738/A1816B del 28/05/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 18 del 12/02/2026;
- in data 22/05/2026 è stato effettuato il sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e a seguito dello stesso, in data 29/05/2026, sono state richieste modifiche ed integrazioni pervenute in data 17/08/2026;
- dall'esame degli atti progettuali integrati e modificati, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Combale Rocciareto;
- trattandosi di manufatti di proprietà pubblica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegata A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 (come rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Dato atto che si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro.

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

- Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, alla realizzazione di un nuovo guado sul Combale Rocciareto, nel Comune di Sanfront (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore tecnico regionale - Cuneo;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:- in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio del guado dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- - il guado dovrà essere realizzato utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. l'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- d. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- g. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre (tre)** a far data dalla presente determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Settore l'inizio e

l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore tecnico regionale - Cuneo;
- n. il Settore tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, l'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento con guado a corda molla sul Combale Rocciareto, nel comune di Sanfront (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà pubblica, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Funzionario estensore
Antonio Pagliero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260902_CNPO1041_Disciplinare.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Disciplinare di concessione per guado sul Combale Rocciareto,
nel Comune di Sanfront (CN)**

CNPO1041

Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso, con sede in Via Santa Croce n. 4, 12034 Paesana CN, (C.F. 94045090043/P.IVA n. 03553360045) nella persona del Presidente, Sig. Vaudano Emanuele che sottoscrive il presente disciplinare in qualità di legale rappresentante.

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione con guado (superficie occupata circa 27 m²), sul Combale Rocciareto, nel Comune di Sanfront (CN), (in prossimità del lotto censito al C.T. del Comune di Sanfront al Foglio n.47 particella n.4 e n.2) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore, tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti elaborati:

all-A-Relazione.pdf.p7m; all-I-Relazione Idraulica.pdf.p7m; Relazione geologica.pdf.p7m;

tavola-03_planimetria d'insieme.pdf.p7m; tavola-38_Combale Rocciareto .pdf.p7m;

tavola-76_particolari costruttivi.pdf.p7m; tavola-82_guado_Combale Rocciareto.pdf.p7m.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. xxxx/A1816B del xx/xx/2026 (P.I. 7911), che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà pubblica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la

propria sede sita in Corso Nizza 21– 12100 Cuneo (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Firma del concessionario

l'Amministrazione concedente

Presidente

Il Responsabile del Settore

dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso

(Ing. Gianluca COMBA)

(Sig. Emanuele VAUDANO)